



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 68 /2012/ DE10

DEL 12 /09/ 2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11. Autorizzazione servizio automobilistico commerciale di competenza regionale "Castel Di Sangro – Roccaraso – Sulmona – Pratola - Roma e viceversa" rilasciato all'ATI Presutti Gianni & C. snc- Italian Star srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con nota presentata in data 12/07/2012, acquisita al protocollo regionale in data 12/07/2012 con il n. RA163840 ,la Ditta Presutti Gianni & C.snc con sede legale in Sulmona (AQ)- Via Circonvallazione Orientale n. 3 - ha presentato ai sensi della L.R. 11/2007 la richiesta di autorizzazione per la nuova linea commerciale " *Castel di Sangro - Roccaraso – Sulmona- Rivisondoli – Pratola - Roma* " riservandosi di esercitarla in forma di ATI in qualità di capogruppo con la società Italian Star srl con sede legale a Roma - Via Marco Dino Rossi,43 costituita con atto redatto dal notaio Cesira De Michele il 26/06/2012 con n. 37226 di repertorio;

CONSIDERATO che con successiva nota acquisita al Prot. RA197218/DE10 del 5/09/2012 la richiesta di linea originaria è stata limitata alla della sola linea "**Castel Di Sangro – Roccaraso – Sulmona – Pratola - Roma**";

DATO ATTO

- che in merito alla suddetta domanda sono state verificate le condizioni di accesso al mercato di cui all'art. 3 della L.R.11/2007 ed in particolare la condizione di cui alla lettera m) del comma 2 art.3, rispetto alle relazioni di traffico richieste dalla società, e che tale esame è stato espletato con i risultati di cui al documento istruttorio All.1;
- che la documentazione presentata dimostra il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al mercato di cui all'art.3 della L.R.11/2007 nonché la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento CE N.1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
- che è stata verificata l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi e l'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n.1071/2009 delle imprese aderenti all'ATI attraverso la procedura d'accesso ai dati delle imprese al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it, da cui si evincono i seguenti dati :
 - La ditta ITALIAN STAR srl , P. IVA 08916711008 , è iscritta al REN con il n. P53479 in data 04/12/2011 ;
 - La ditta Presutti Gianni C. snc, P. IVA 01117490662, è iscritta al REN con il n. P52577 in data 04/12/2011

PRESO ATTO della comunicazione delle tariffe da applicare sulle relazioni di traffico assentite;

CONSIDERATO che in relazione all'esame di compatibilità di cui alla lett. m) del comma 2 dell'art. 3 della L.R.11/2007, le nuove relazioni di traffico ed i nuovi orari proposti non vanno in concorrenza con orari e relazioni del sistema del Trasporto Pubblico Locale contribuito, ma si confrontano, secondo regole di mercato, solo con altre linee commerciali autorizzate sempre in base alla L.R.11/2007;

VISTE le risultanze del documento istruttorio All.1 alla presente atto in base al quale sono state definite le relazioni di traffico autorizzabili e quelle non autorizzabili ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art.3 della L.R.11/2007 nell'ambito della linea richiesta;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 modificata dalla Legge Regionale comunitaria n. 59 del 22/12/2010 all'art. 35;

VISTO il Regolamento CE N.1071/2009;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di autorizzare l'ATI Presutti Gianni & C. snc- Italian Star srl all'esercizio della linea commerciale di competenza regionale "Castel Di Sangro – Roccaraso –Sulmona – Pratola - Roma "con validità *triennale decorrente dalla data del presente atto, con le modalità individuate nel programma d'esercizio (Allegato 1) e con le seguenti relazioni di traffico assentite:*

Castel di Sangro – Roma; Roccaraso-Roma;Sulmona-Roma; Pratola Peligna –Roma e viceversa.

ISTRADAMENTO :

Castel Di Sangro(Capolinea Bus-Via Sangro)-SS17 –Roccaraso(Palazzetto del Ghiaccio)-SS17 –Sulmona (Viale Mazzini) –Sulmona (Ospedale)- Sulmona(P.zza Vittorio Veneto) –Sulmona (Via Circonvallazione Orientale) –Sulmona (V.le Matteotti)-Sulmona (V.le della Repubblica)-SS.17 –Casello Autostradale di Pratola Peligna –A25 –A24 - Uscita Autostrada Roma Est - Roma Tiburtina e viceversa.

- 2) Di approvare il programma di esercizio di cui all'allegato n. 2 e di prendere atto della comunicazione delle tariffe da applicare sulle relazioni di traffico assentite di precisare che l'ATI Presutti Gianni & C. snc - Italian Star srl, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, è tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dall'art.6 della L.R. 11/2007;
- 3) che, in relazione alla linea autorizzata, è fatto assoluto divieto di traffico locale ;
- 4) di notificare la presente determinazione alla Ditta Presutti Gianni & C.snc con sede legale in Sulmona (AQ) - Via Circonvallazione Orientale n. 3, in qualità di mandataria dell'ATI ,titolare della linea commerciale concessa, e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nonché al Componente la Giunta.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)

